

## TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA

**Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 168 bis c.p., 464 bis c.p.p., e 2, comma 1, del D.M. 8 giugno 2015, n.88 del Ministero della Giustizia**

### Premesso

che nei casi previsti dall'art. 168 bis del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;

che ai sensi dell'art. 168 bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;

che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n.67 e dell'art.2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n.88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art.1, comma 1 del citato decreto ministeriale;

che il Ministro della Giustizia, con atto del 9 settembre 2015, ha delegato i presidenti dei tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art.2, comma 1 del DM 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168 bis codice penale;

che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione,

tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del dott. Francesco Vigorito, Presidente del Tribunale di Civitavecchia, con sede in Civitavecchia, Via delle Terme di Traiano, 56/A, giusta delega di cui all'atto in premessa,

e

Comune di Tolfa - C.F. 83000050589- che interviene al presente atto nella persona del legale rappresentante Sindaco Luigi Landi nato il 30-04-1970 a Civitavecchia (RM)

si conviene e si stipula quanto segue:

### **Art.1**

#### **Attività da svolgere**

L'Ente consente che n. 3 soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 bis codice penale.

L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 2 comma 4, del DM n. 88/2015, ha per oggetto le seguenti prestazioni:

attività di volontariato di protezione civile;

tutela ambientale (pulizie immobili non coperte da appalto);

solidarietà sociale.

Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono complessivamente 3, dislocate sul territorio come da elenco allegato.

L'Ente informerà periodicamente la cancelleria del Tribunale e l'UEPE sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni, alla cancelleria del Tribunale e all'UEPE.

### **Art. 2**

#### **Modalità di svolgimento**

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di



svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

La durata giornaliera della prestazione non potrà comunque superare le 8 (otto ) ore.

La prestazione dovrà essere svolta con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del soggetto messo alla prova.

L'UEPE, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato/indagato e dell'Ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

### **Art.3**

#### **Modalità di trattamento**

Se previsti, l'Ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

### **Art.4**

#### **Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni**

L'Ente comunicherà all'UEPE il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'UEPE incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'J' followed by a large, looped 'R'.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art.3, comma 6 del decreto ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464 *quinquies* del codice di procedura penale.

L'Ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'UEPE incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'Ente si impegna a predisporre.

L'Ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'Ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

L'Ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'Ufficio di esecuzione penale esterna.

#### **Art.5**

##### **Divieto di retribuzione**

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti messi alla prova una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta o rimborsi spese.

#### **Art. 6**

##### **Relazione sul lavoro svolto**

Il coordinatore di cui all'art. 4 della presente convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, fornirà le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi del soggetto messo alla prova all'UEPE che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art.141 ter, commi 4 e 5, Decreto legislativo 28 luglio 1988, n. 271.

#### **Art. 7**

##### **Risoluzione della convenzione**

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento sul funzionamento dell'Ente.



L'Ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art.9, in caso di nuove e sopravvenute esigenze dell'Ente.

#### Art.8

#### Adempimenti

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'Ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'UEPE informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art.4, comma 3 del D.M. n.88/15

#### Art.9

#### Durata della convenzione

La presente convenzione avrà la durata di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.


#### Art.10

#### Disposizioni finali

Copia della presente convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito *internet* del ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Direzione generale degli affari penali - e al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Direzione Generale dell'esecuzione penale esterna, nonché all'U.E.P.E. competente.

Civitavecchia, li 15-6-2020

Il Presidente del Tribunale

  
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
Dott. Francesco Vigorito

Il Rappresentante dell'Ente



  
IL SINDACO  
Dott. Luigi Landi